

Seminario

"Agricoltura sociale e nuovo welfare per lo sviluppo rurale"
Penne, 13 settembre 2014



**Agricoltura Sociale in LIGURIA: Prospettive di
sviluppo con la nuova programmazione comunitaria.**

Dr. Roberto Barichello

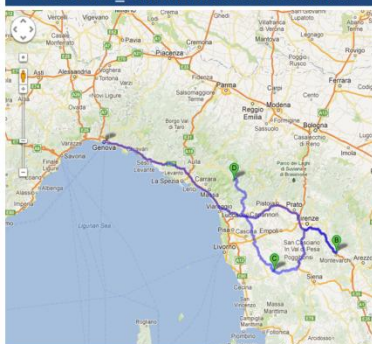
A Genova il 21 e 22 Settembre,
la conferenza regionale
dell'agricoltura.



La (ri)scoperta della terra
Conferenza Regionale dell'Agricoltura



6-8 /5/ 2013 _ Visita di Istruzione in TOSCANA



A_ GE
B_ Azienda Agricola / Sociale
PATERNA e Coop. Agricola
Valdarnese Località Paterna, 96
52028 Terranuova Bracciolini (Ar)

C_ Fattoria Lischeto Loc. Prov.le del
Monte Volterrano 56048 Volterra
(Pisa)

D_ GAL Garfagnana, Castelnuovo
Garfagnana (LU)

n. 35 partecipanti / n. 20 soggetti rappresentati

- | | |
|---|---|
| 1. COLDIRETTI | 10. Ass. Servizi Sociali Comune di Lerici |
| 2. Unioncamere Liguria | 11. Coop. Soc. ARCADIA CERIALE (SV) |
| 3. Regione Liguria - Agricoltura | 12. Coop. Sociale IL FAGGIO Onlus |
| 4. CIA | 13. Spes Ventimiglia |
| 5. ASL 1 | 14. ASL3 |
| 6. Distretto SS 18 | 15. ISFORCOOP LIGURIA |
| 7. AGCI Liguria | 16. AIAB LIGURIA |
| 8. Regione Liguria Sanità e Politiche Sociali | 17. Comune Taggia |
| 9. Comunità Villa <u>Cripta</u> - <u>Cogorno</u> , Genova | 18. Coop. <u>Voce</u> - <u>Zoagli</u> GE |
| | 19. ASL4 |
| | 20. Coordinamento Sociale dell'ASL 4 |

n. 3 Territori conosciuti;
n. 16 Testimonianze presentate,
n. 3 Momenti di discussione
collegiale,
n. 25 Testimoni contattati.

L'inizio della Agricoltura Sociale in Liguria

Febbraio 2013

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Progetto cofinanziato dalla Regione Liguria
Progetto cofinanziato dalla Regione Liguria
Progetto cofinanziato dalla Regione Liguria

Progetto strategico MARTE+ Mare, Ruralità, Tema: potenziare l'unitarietà strategica
Azione di Sistema _SAA_ Azioni congiunte di comunicazione, promozione e marketing il sistema

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Candidatura di esperienze e azioni, anche innovative, di incontro e collaborazione tra aziende agricole e soggetti operanti nel terzo settore



n. 25 Az. Agricole impegnate
n. 28 Soggetti Terzo Settore
n. 45 giornate di incontro
n. 700 persone ospitate



In Liguria si parla di “Agricoltura Sociale”, in modo ufficiale, dal maggio 2012 con l'attivazione di azioni promozionali e conoscitive da parte Regione Liguria . A settembre del 2012 la Conferenza Regionale dell'Agricoltura attribuisce all'A.S. ruolo strategico nello sviluppo dell' economia rurale Ligure.



Ma che cosa è l'Agricoltura Sociale?
Quali sono i portanti di tale tendenza?
Quali gli elementi innovativi ?

Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica

[illegible]

REGIONE LIGURIA Ufficio Stampa Giunta

[illegible]



Nell'ambito del Programma Operativo ob. "Competitività regionale e occupazione" FSE 2007-2013
ASSE III – Inclusione sociale" TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO,



<http://www.parasioformazione.it/corsi/corsi-attivi/tra-una-fascia-e-laltra-2.html>

Ortovero: cooperazione e recupero del territorio nel progetto "Kilometri Zero"



Ortovero. Prosegue positivamente la realizzazione del progetto "Kilometri Zero. La cooperazione ed il recupero del territorio", finanziato dalla Regione Liguria nell'ambito dell'iniziativa "Tutte le Abilità al centro" ed avente ben 12 comuni, 4 cooperative, fondazioni ed enti di formazione come partner.



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse IV - Misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale"

Accordo Interpartenariale di Cooperazione Sociale

Progetto "AGRICOLTURA SOLIDALE VERSO IL DISTRETTO SOCIO RURALE"

- a) Realizzazione di fattorie sociali
- b) Interventi in aree marginali
- c) Collaborazioni tra imprese agricole, soggetti del terzo settore e istituzioni pubbliche
- d) Promozione di legami forti con il mondo del consumo sostenibile e coi gruppi di acquisto solidale
- e) Attivazione e promozione sul territorio di reti sociali solidali a sostegno delle nuove azioni di welfare
- f) Definizione di protocolli e accordi di filiera
- g) Azioni di scambio di know-how tra i partners

L'approccio risulta eterogeneo e diversificato. Occorre un indirizzo comune !



Legge regionale 21 novembre 2013, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 27.11.2013)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, favorisce lo sviluppo dei prodotti locali anche mediante l'ampliamento e il consolidamento della gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per agricoltura sociale l'attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante:

1) l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

2) l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;

3) il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;

4) l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;

5) la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;

6) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

7) ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell'ambito delle linee guida dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 5;

b) per aziende agricole sociali quelle nelle quali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, realizzano le attività agricole integrate con le azioni di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per operatori dell'agricoltura sociale quelli che, presso le aziende agricole sociali, sono preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni;

d) per Piano delle attività agricole sociali il documento che un'azienda agricola adotta ai fini del riconoscimento di azienda agricola sociale.

Art. 3 (Aziende agricole sociali)

1. Le aziende agricole, condotte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, possono assumere la denominazione di azienda agricola sociale quando:

a) attuano i servizi definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), in accordo con le politiche vigenti in materia sociale;

b) risulta impiegata per le attività agricole almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria;

c) le attività sociali e socio-sanitarie risultano in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola, da parte dell'imprenditore agricolo, è superiore a quello necessario per lo svolgimento dell'attività sociale distintamente rilevata.

2. Le aziende agricole per essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 presentano alla Regione Liguria un Piano delle attività agricole e sociali che definisce i soggetti coinvolti, le modalità e gli strumenti con i quali l'azienda agricola intende organizzare ed integrare specifiche attività sociali nell'ambito della propria attività aziendale. Il Piano delle attività agricole e sociali potrà essere realizzato in raccordo con le istituzioni territoriali in ambito sociale.

Art. 4 (Registro regionale delle aziende agricole sociali)

1. E' istituito il registro regionale delle aziende agricole sociali nel quale sono iscritte le aziende agricole che ne facciano richiesta e che soddisfino i criteri e gli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione al registro regionale delle aziende agricole sociali è condizione indispensabile per esercitare le azioni previste dalla presente legge.

3. Il registro regionale delle aziende agricole sociali è tenuto, aggiornato e pubblicizzato presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura sociale.

Art. 5 (Linee guida dell'agricoltura sociale)

1. La Giunta regionale approva le linee guida per l'agricoltura sociale che definiscono:

a) i requisiti delle aziende agricole e delle relative strutture aziendali al fine della loro iscrizione nel registro regionale;

b) i requisiti degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) le modalità per l'inserimento da parte della Regione nel registro regionale delle aziende agricole sociali;

d) le tipologie dei servizi previsti, nonché le procedure e le modalità di riconoscimento all'esercizio dei servizi prestati;

e) l'elenco delle attività e dei servizi non ricompresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

f) le aree verdi a gestione sociale promosse da comuni o altri soggetti pubblici o privati;

g) i requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

h) le indicazioni per le attività di formazione di cui all'articolo 6;

i) le modalità di controllo e di monitoraggio delle aziende agricole sociali;

j) la tenuta e le modalità di aggiornamento del registro di cui all'articolo 4;

k) ogni altra definizione e procedura necessaria al raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 6 (Formazione per l'agricoltura sociale)

1. La Regione promuove:

a) percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'agricoltura sociale, rivolti agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai lavoratori dipendenti;

b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale di base e professionali, anche di tipo sperimentale, per i soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore).

Art. 7 (Azioni di valorizzazione e di sostegno)

1. La Regione:

a) nell'ambito delle proprie attività promozionali, valorizza e sostiene la conoscenza delle aziende agricole sociali, dei loro prodotti e dei servizi da esse offerti anche attraverso circuiti turistici compatibili nonché con gli interventi volti a sostenere la filiera corta;

b) favorisce l'affidamento alle aziende agricole coinvolte in attività sociali dei beni pubblici nella sua disponibilità nel rispetto della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) promuove la conoscenza dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende agricole sociali anche al fine del loro impiego nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;

d) favorisce lo sviluppo delle aziende agricole sociali anche garantendo apposite priorità nell'ambito di graduatorie e bandi;

e) concede in uso in via prioritaria ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 (Strumenti e politiche di programmazione)

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

a) strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivati da quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria;

b) politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) altri programmi regionali e nazionali e, comunque, attinenti all'agricoltura sociale.

2. Le azioni previste dalla presente legge sono realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.

Art. 9 (Rete delle aziende agricole sociali)

1. La Regione promuove il coordinamento tra le diverse strutture regionali intermedie e tra queste e tutti i soggetti, anche a livello territoriale, coinvolti nell'agricoltura sociale attraverso la

costituzione della rete regionale delle aziende agricole sociali.

2. La rete regionale della aziende agricole e sociali costituisce riferimento per tutte le azioni di valorizzazione e sostegno alla agricoltura sociale così come previste agli articoli 7 e 8.

3. La Regione provvede, secondo modalità e forme definite nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 5:

a) ad attivare tavoli territoriali di confronto tra le diverse componenti interessate alla agricoltura sociale;

b) a raccogliere i dati sui servizi offerti dalle aziende agricole sociali;

c) a promuovere studi, ricerche e sperimentazioni anche attraverso diversi coinvolgimenti territoriali.

Art. 10
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti dalla filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", con priorità alle aziende agricole sociali".

Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.



- La nuova Legge rimanda, per l'operatività, ad approfondimenti tematici LINEE GUIDA che saranno la vera bussola della possibile evoluzione della AS;
- L'A.S. apre un nuovo filone organizzativo nell'ambito della multifunzionalità in agricoltura, crea attese nel mondo del “socio-sanitario”, apre nuove prospettive per il Terzo settore, richiama interessi professionali diversi : ne consegue un “aumento della complessità” che impone “nuovi schemi interpretativi” comuni;
- L'A.S. richiede “professionalità” e “vocazionalità” per conciliare il business (inteso come riscontro economico equo e sostenibile) con l'etica sociale di servizio reso;
- L'A.S. nasce dal contesto agricolo ma prelude ad un welfare diverso. L' Agricoltura Sociale esce dagli ambiti, senza mai dimenticarli, dalla dimensione *produttiva*, supera quella dei *servizi*, coniugando il tutto secondo nuove declinazioni nell'ipotesi di realizzare nuovi possibili modelli socioassistenziali e quindi sociali;
- L'A.S. si realizza sul territorio quindi si nutre di condivisione, coinvolgimento e partecipazione;
- La legge regionale A.S. richiede comunque un inquadramento legislativo nazionale convergente (vedi nuova proposta di Legge A.S. e Dis. Legge Delega sul terzo settore ecc.) per facilitare l'armonizzazione di aspetti fiscali, giuridici, finanziari, dei ruoli e delle figure, delle metodiche, ecc. .



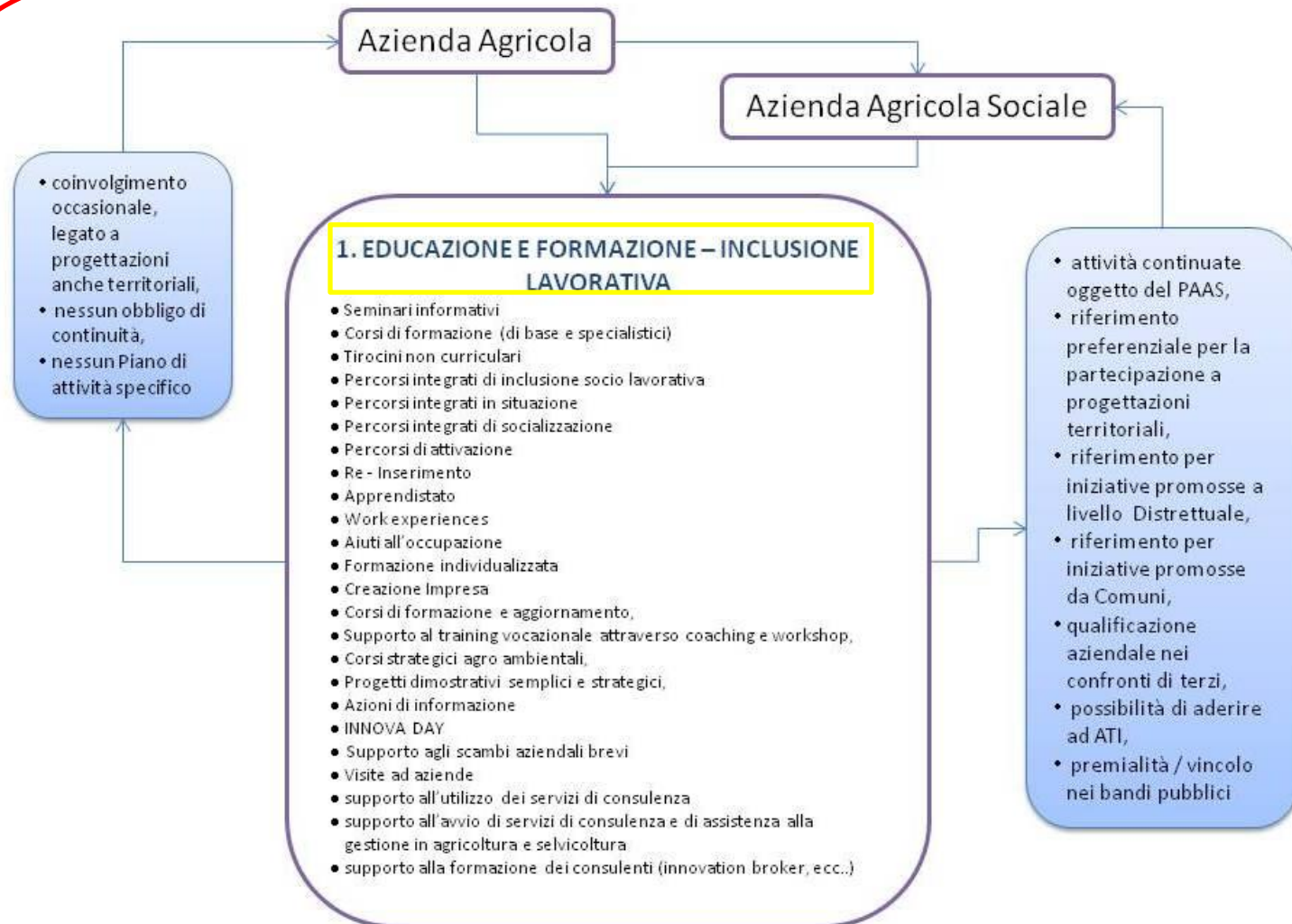


Acronimi.....	4
Allegati modulistica:	4
Premessa.....	4
Aziende Agricole Sociali.	5
Agricoltura Sociale: connessione e prevalenza.....	11
Le strutture aziendali	13
Gli operatori dell'agricoltura sociale.....	15
Il Piano delle Attività Agricole Sociali (P.A.A.S.)	18
Avvio di un'Azienda Agricola Sociale.....	20
Il registro regionale delle aziende agricole sociali.....	23
Servizi e Attività dell'Agricoltura Sociale.....	24
EDUCAZIONE E FORMAZIONE –INCLUSIONE LAVORATIVA.....	26
PERCORSI D'INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA.....	29
ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE.....	32
AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE.....	35
Il Piano dei controlli in Agricoltura Sociale	48
Aggiornamento delle LINEE GUIDA	49
La RETE dell'Agricoltura Sociale in LIGURIA	51
ALLEGATI.....	59

Le linee guida previste all'Art. 5 della l.r.36/2013,intendono rappresentare l'ambito di incontro comune tra due mondi (agricolo & sociale) contraddistinti da proprie procedure, terminologie e prassi.

Per prima cosa le Linee Guida definiscono le attività riconducibili alla Agricoltura Sociale garantendo unica codifica ed interpretazione.





Ambito di confronto con strumenti dai meccanismi diversi e consolidati, nati all'interno di politiche strutturali sviluppatesi in autonomia (rispetto al mondo agricolo almeno: es. FSE).



Azienda Agricola

Azienda Agricola Sociale

Impatto con le strutture, le figure professionali, con i sistemi autorizzativi ed i vari riconoscimenti.

2. PERCORSI D'INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA

- Servizi alla prima infanzia
- Casa Famiglia
- Presidio comunitario di tipo familiare
- Centro sociale
- Servizi sperimentali
- Strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro
- Ostelli per la gioventù
- Rifugi alpini ed escursionistici

Azienda Agricola Sociale
(Agrituristic)

2. PERCORSI D'INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA

- Servizi alla prima infanzia
- Soggiorno in accampamento, itinerante ed in accantonamento
- Servizi sperimentali
- Agriturismo
- Fattorie Didattiche

Azienda Agricola

Azienda Agricola Sociale

Azienda Agricola Sociale
(Fattoria Didattica)

3. ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE

- Pet Therapy
- Onoterapia - Ippoterapia
- Orto Terapia
- Aroma Terapia
- Arte Terapia
- Terapia del sorriso

Formule di gestione territoriale innovative, ad ampio utilizzo, che possono coniugare esigenze di recupero territoriale con formule di economia diffusa.

Azienda Agricola

Azienda Agricola Sociale

4. AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE

- Orto sociale
- Frutteto Sociale (vigneto, Oliveto ecc....)
- Giardino Sociale
- Parco Sociale
- Bosco sociale

Pratiche in fase di codifica il cui impatto appare forte soprattutto nei confronti dei sistemi tradizionali di approccio terapeutico.







AGRI LIGURIA NET

GESTIONE E SVILUPPO DELL'IMPRESA VETRINA DEI SAPORI E DEL TURISMO VERDE

POLITICHE DI SVILUPPO ASSISTENZA TECNICA E CENTRI SERVIZI SOSTEGNO ECONOMICO MODULISTICA MARCHI E DISCIPLINARI

Sel qui: [Home](#) » [medie e notizie](#) » [archivio notizie](#) » [focus per le imprese](#) » [il valore del sociale](#)

Il valore del sociale

L'agricoltura sociale è una forma di **inclusione socio-lavorativa** utile a integrare persone svantaggiate, o con disabilità, in contesti che promuovono attività agricole sul territorio. Questa forma di collaborazione permette di svolgere un ruolo fondamentale per **salvaguardare i territori** e insieme promuovere il **re-inserimento** in società degli individui grazie all'**impegno lavorativo**.

Una politica di agricoltura sociale, inoltre, incide sul benessere di tutta la cittadinanza, così da dare risposte positive all'intero welfare del territorio nel quale è applicata.

La funzione sociale dell'agricoltura ha una **estrema rilevanza** per le politiche territoriali, per questo motivo la **Regione** si è impegnata su questo tema. In Liguria uno degli obiettivi centrali del progetto è rafforzare il ruolo delle **cooperative sociali** operanti nelle diverse province; per fare questo sono necessari particolari strumenti di sostegno. La Regione si impegna a **supportare le aziende** che operano in questo ambito, per continuare la **collaborazione** sul territorio **tra pubblico e privato**. Questo contesto è molto dinamico ed è quindi necessaria una continua attenzione al rinnovamento e alle esigenze future.

La **legge regionale n.36 del 21 novembre 2013** definisce le **Linee guida in tema di agricoltura sociale sul territorio ligure**.

Di seguito è possibile consultare il testo, non definitivo. La divulgazione delle Linee guida ha lo scopo di poter ricevere dagli interlocutori **indicazioni e suggerimenti finalizzati a ottenere un documento condiviso e utile** per sostenere l'avvio di questa innovativa materia. Alcune parti delle Linee guida sono già in fase di aggiornamento e revisione da parte degli Uffici regionali. L'obiettivo è quello di ottenere una normativa consona a una nuova realtà in sviluppo.

Osservazioni, commenti, considerazioni vanno inviati **tramite posta elettronica** al responsabile regionale Roberto Barichello, roberto.barichello@regione.liguria.it. Saranno prese in considerazione tutte le indicazioni inviate entro il prossimo 22 settembre.

Per approfondimenti: **Agricoltura sociale in Liguria**

Download allegati:

- Linee guida in materia di Agricoltura Sociale (testo non definitivo) (pdf, 1503 Kb)
Legge regionale 36/2013
- La legge regionale sull'Agricoltura Sociale tra presente e futuro (pdf, 2145 Kb)
Presentazione di Roberto Barichello

Regione Liguria - Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova tel. +39 010.548.51 - fax +39 010.548.8742
© Regione Liguria p.i. 00649050108

Le LINEE GUIDA A.S. Liguria sono attualmente nella fase di discussione pubblica a cui concorrono, oltre ai n. 174 Stakeholder accreditati, anche i singoli cittadini.

Le consultazioni pubbliche avranno termine il 22 settembre 2014.

Entro ottobre 2014 è prevista la loro approvazione ufficiale da parte della Giunta Regionale.



**REGOLAMENTO (UE) N.
1305/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 17 dicembre 2013

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

P.S.R. REGIONE LIGURIA 2014-2020

(in approvazione)

M16 - Co-operation (art.35)

.....

(M16h) Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale

Progetto di
COOPERAZIONE TERRITORIALE
su scala sub - regionale



Strumento - PSR 2014-2020



Misura 16.9)

Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale

La misura sostiene **progetti di cooperazione territoriale** tra il settore agricolo e quello del sociale, per promuovere in Liguria l'agricoltura sociale, come uno degli aspetti più innovativi della multifunzionalità delle attività agricole e per il ruolo attivo e diretto che l'impresa agricola può svolgere nella società civile e nel mondo del terzo settore.

Progetto di Cooperazione Territoriale:

Contenitore di uno o più progetti, realizzati da uno o più soggetti coordinati in obiettivi e strategie territoriali comuni e condivise.

Per fare un Progetto di Cooperazione Territoriale occorre che un territorio si organizzi (CAPOFILA e Partner)

I PCP avranno durata massima di tre anni.

I **beneficiari** sono riuniti in forme di aggregazione, denominati **Gruppi di Cooperazione** (es. Associazioni temporanee, reti d'impresa, patti di sussidiarietà, altro), a cui possono fare parte i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli e associati, con sede aziendale in Liguria;
- prestatori di servizi riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2;
- istituzioni pubbliche, che costituiscono il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari;
- soggetti privati del Terzo Settore, che in varia forma risultano correlati alla tematica dell'agricoltura sociale;
- Regione Liguria, direttamente o tramite propri enti strumentali;
- università, centri e istituti di ricerca;
- PMI del settore agroalimentare e altri soggetti dei territori rurali e della società civile coinvolti, a vario titolo, nelle attività previste nel progetto di cooperazione;

L'aiuto può essere concesso:

- direttamente al gruppo di cooperazione, nel caso sia dotata di personalità giuridica e responsabilità patrimoniale proprie;
- ai partner della forma di aggregazione per lo svolgimento delle attività da essi realizzate e le relative spese effettivamente sostenute e pagate, qualora nell'atto costitutivo la responsabilità patrimoniale è suddivisa tra i partner stessi.

Il gruppo di cooperazione (GC) deve:

- essere composto da almeno due soggetti dei quali uno come azienda agricola;
- essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento l'assenza di conflitto di interesse.
- costituire un comitato di progetto e adottare un regolamento interno;

La misura prevede l'attuazione, anche in modo combinato, delle seguenti azioni:

- educazione e formazione - inclusione e lavorativa**: servizi volti alla formazione attiva a supporto dell'inclusione sociale attiva e lavorativa nei processi agricoli, forestali ed ambientali per diverse tipologie di persone a bassa contrattualità ed in una logica di giustizia sociale.
- percorsi di inclusione sociale ed accoglienza**: servizi ed attività volti ad assicurare supporti per l'emergenza abitativa temporanea ed il sostegno alla gestione di una buona quotidianità per diversi tipi di persone, nonché alla ospitalità di giovani e turisti. Il tutto è volto ad accrescere la qualità della vita e una nuova socialità nelle aree rurali e periurbane, attraverso la creazione di iniziative di incontro, prima formazione/informazione e scambio attivo, anche fra generazioni e gruppi sociali diversi, con l'intento di innalzare la qualità della vita attraverso la promozione di reti informali di servizio I servizi e le attività richiedono, per il loro svolgimento specifico, l'uso di strutture aziendali allo scopo dedicate.
- attività e terapie assistite di attività in azienda agricola**, che facciano uso delle piante e degli animali e finalizzate al recupero del benessere globale dell'individuo con patologie o soggetto a disagio anche temporaneo,
- aree verdi a gestione sociale e servizi collegati**: ossia aree aperte e/o protette, destinate alla coltivazione e/o al mantenimento naturalistico attraverso il coinvolgimento sociale allargato nonché tutti i servizi connessi e realizzabili sfruttando la presenza eventuale di manufatti, strutture, percorsi ecc.. che possano valorizzare ulteriormente l'uso dell'area stessa attraverso il loro recupero e/o diverso uso.

Tale operazione può necessitare anche dell'attivazione combinata di altre misure del PSR, in particolare le misure di formazione e consulenza (misure 1 e 2) e le misure di investimento (es. misura 4 e misura 6)

Le spese ammissibili riguardano i costi indiretti e diretti sostenuti per la cooperazione, con riferimento, indicativamente, alle seguenti tipologie di costi:

a. costi di costituzione, coordinamento e organizzazione della cooperazione:

- animazione;
- costi per studi e ricerche;
- spese di prima costituzione dell'associazione;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione.

b. costi connessi all'attuazione del progetto di cooperazione

Sono compresi tutti i costi diretti, sostenuti dal beneficiario, per l'attuazione del progetto di cooperazione, che non possono essere coperti da altre misure del PSR. Rientrano a titolo esemplificativo:

- predisposizione e verifica di disciplinari, protocolli e procedure specialistiche socio educative e socio ricreativi (in base alla tipologia di utenza) e modelli organizzativi e logistici territoriali;
- spese di divulgazione e trasferimento dei risultati;
- spese generali collegate all'attuazione del progetto.

Per i costi diretti dei singoli interventi, previsti nel Piano di attività e che sono coperti da altre misure del PSR, le spese ammissibili (es. formazione, investimenti, consulenza) devono essere imputate all'operazione (da attivare) nell'ambito della quale ricadono.

Sono escluse le spese ordinarie di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato.

La Mis. 16.9 parte con una dotazione iniziale di 4,5 milioni di €.. In tale dotazione sono esclusi gli investimenti (Mis. 4 e Mis. 6), la Formazione (Mis. 1) e la Consulenza (Mis. 2)

La Mis. 16.9 è attualmente in fase di valutazione da parte della UE



Distretti Socio Sanitari della REGIONE LIGURIA



Regione Liguria _ Dip. Agricoltura, Sport. Turismo e Cultura

Regione Liguria _ Dip. Salute e Servizi Sociali

Regione Liguria _ Ispettorati Agrari Provinciali

Regione Liguria _ Distretti Socio Sanitari - ASL

Comuni _ Servizi Sociali

Imprese agricole e sociali

Cooperazione sociale

Mondo del Volontariato

Associazioni, Enti di Formazione

Fondazioni – Banche

Università e Centri di Ricerca.....



Grazie per l'attenzione